



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO E DEPOSITO DEGLI ATTI PROCESSUALI

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 3,
Sentenza n. 3967 del 18/16/2025.

Composizione

Pres. e Rel. Diliso.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN
GENERE.

Tributi (in generale) - "Solve et repete" - Contenzioso tributario
(disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - In
genere processo tributario telematico – Redazione e deposito atti
processuali - Modalità telematica esclusiva - Sanatoria - Raggiungimento
dello scopo - Esclusione – Fondamento - Fattispecie

Massima

In tema di processo tributario telematico, a seguito dell'entrata in vigore
(in data 24/10/2018) dell'art. 16-*bis* del d.lgs. n. 546/1992, il deposito e
la redazione degli atti processuali, in tutti i processi in cui la parte non può
stare in giudizio personalmente, devono essere effettuati esclusivamente
con modalità telematiche, senza possibilità di sanatoria in conseguenza
del raggiungimento dello scopo dell'atto. (Fattispecie in cui la Corte di
merito ha dichiarato l'appello inammissibile, perché l'atto non era un
documento nativo digitale, quindi elaborato in formato *.pdf*, ma una copia
per immagine di un documento redatto in formato analogico, ossia redatto
su un supporto cartaceo poi sottoscritto e sottoposto a scansione.)

Rif. normativi

Art. 16-*bis* del d.lgs. n. 546/1992

Art. 6-*bis* del d.l. n. 119/2018, conv. dalla l. n. 136/2018

d.m. 23/12/2013, n. 163

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sezione 5°, Ordinanza n. 4815 del 2025. (CONF.)

Anno pubbl.

2025.